

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2770)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1968 (V. Stampati nn. 3163, 3011 e 3326)

d'iniziativa dei deputati BOLOGNA, BUFFONE, CANESTRARI, FORNALE, D'AREZZO, FRACASSI, BARBI, ARNAUD, SEMERARO (3163); CERVONE e LETTIERI (3011); CERVONE, MERENDA, LETTIERI, RIPAMONTI, IOZZELLI, BELCI e PUCCI Ernesto (3326)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 febbraio 1968*

Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di seconda e di terza classe e le modalità del loro riassorbimento, per gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima classe in numero di 650 unità annue in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni possono essere valutati per la promozione al grado di sergente maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla data di arruolamento.

In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di prima classe, derivanti dall'applicazione della presente legge, restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge di bilancio.

All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 991 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1968 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.